

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 12

Annessi: //

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 244.” e Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.” – Trattamento economico.

A (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”)

1. PREMESSA

Sui supplementi ordinari n. 29 e n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 –Serie Generale– sono stati pubblicati, rispettivamente, il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della Legge 31 dicembre 2012, n. 244”, e il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Detti provvedimenti –in particolare, con gli articoli 10 e 11 del D.lgs. n. 94/2017 per le Forze Armate e con l’articolo 45 del D.lgs. n. 95/2017 per le Forze di Polizia– introducono, tra l’altro, importanti innovazioni nel sistema retributivo del personale militare. Riporto, pertanto, in fase di applicazione iniziale, le prime indicazioni tecnico-amministrative in ordine ai principali effetti incidenti sul trattamento economico degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Graduati e Militari di Truppa dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri, interessati all’applicazione dei citati decreti.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEGLI UFFICIALI GENERALI E DEGLI UFFICIALI SUPERIORI

a) **Stipendi - Modalità di determinazione e progressione economica** [Art. 10, comma 1, lettere c), d) ed e), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Con effetto dal 1° gennaio 2018, gli stipendi iniziali degli Ufficiali Generali e degli Ufficiali Superiori, come individuati dal novellato articolo 627, comma 2, lettere a) e b), del Codice dell’Ordinamento Militare (C.O.M.) di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono determinati negli importi annui lordi riportati nella tabella 1 in allegato “B”.

Dalla medesima data, la progressione economica, nell’ambito di ogni livello/grado, si sviluppa in otto classi biennali del 6%, computate sul valore iniziale, e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, calcolati sul valore della ottava classe. Tale dinamica di aumento automatico non trova applicazione per il grado di Maggiore (e corrispondenti) con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, al quale, di converso, è attribuito un incremento del 3%, determinato sulla

misura iniziale, dopo tre anni di permanenza nella medesima posizione gerarchica e fino al raggiungimento del livello successivo.

La determinazione dello stipendio da assegnare agli Ufficiali interessati, al momento dell'accesso ai suindicati livelli stipendiali –a seguito di promozione, ovvero di maturazione delle previste anzianità dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante– è effettuata considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero di anni indicati, per ciascun livello, nella tabella 2 in allegato “C”.

Ai fini dell'inquadramento stipendiale, per anni di servizio effettuati dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, devono intendersi quelli effettuati dalla decorrenza giuridica di detta nomina o qualifica; il servizio da Ufficiale è solo quello prestato in tale posizione, escludendo eventuali periodi prestati con qualifica diversa da quella di Ufficiale o i periodi di congedo dal servizio.

La suindicata procedura di inquadramento non opera per il grado di Generale e di Ammiraglio, per il quale, invece, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto-Legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 1982, n. 869.

Essa, inoltre, fatto salvo quanto previsto in favore degli Ufficiali a nomina diretta al grado di Tenente (e corrispondenti) al successivo punto 6, lettera d), non è eseguita per i gradi di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello (e corrispondenti) al compimento del ventitreesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante. In questa circostanza, è accordato unicamente lo stipendio iniziale del pertinente livello, e non si dà luogo, inoltre, alla progressione economica automatica in funzione del decorso dell'anzianità di servizio (incremento corrisposto ogni due anni); la prevista operazione di inquadramento stipendiale e la conseguente attivazione dello sviluppo per classi e/o scatti sono posti in essere, con le modalità sopra descritte, solo al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante.

E' da evidenziare, altresì, che per i Maggiori (e gradi corrispondenti) promossi al grado di Tenente Colonnello (e corrispondenti) prima della maturazione del requisito dei diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, necessario per aver accesso al pertinente livello retributivo con relativo inquadramento, permane il trattamento stipendiale in godimento e continua la progressione biennale del grado di provenienza (Maggiore, e corrispondenti) fino alla data di acquisizione del predetto connotato di anzianità, ferma restando, in ogni caso, l'attribuzione degli altri emolumenti correlati al grado effettivamente rivestito (Tenente Colonnello, e corrispondenti).

Gli importi degli stipendi dei diversi livelli e quelli discendenti dalla relativa progressione economica sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico in godimento disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni conseguito nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati rilevato dall'I.S.T.A.T.); inoltre gli stessi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti, secondo la pertinente normativa in vigore;

b) **Indennità di posizione** [Art. 10, comma 1, lettera *m*), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Le misure dell'indennità di posizione di cui all'art. 1819 del C.O.M. sono aggiornate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le modalità e i criteri per l'attribuzione della stessa sono fissati con Decreto del Ministro della Difesa.

Fino all'emanazione dei predetti decreti l'indennità in parola continua a essere corrisposta nelle misure e con le regole fissate dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334;

c) **Rideterminazione indennità operative** [Art. 10, comma 1, lettera o), D.lgs. n. 94/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono ridefinite le misure dell'indennità di impiego operativo di base da attribuire agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori, così come riportate nella tabella 3, in allegato "D".

Ai citati importi si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998.

Le suddette misure costituiscono la base di calcolo per tutte le altre indennità operative fondamentali e supplementari e sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, tutte le maggiorazioni delle indennità operative fondamentali e supplementari andranno calcolate sull'indennità di impiego operativo di base di cui alla predetta tabella 3 in allegato "D", venendo meno le precedenti procedure di calcolo scaturite dai diversi tempi di estensione dei provvedimenti di concertazione ed adeguamento annuale dei valori dell'indennità di base.

Le predette modalità continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2017.

È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto-Legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1987, n. 468.

Ai Generali di Corpo d'Armata e di Divisione dell'Esercito Italiano e gradi corrispondenti della Marina Militare, in possesso di brevetto militare di pilota, l'indennità di aeronavigazione è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree;

d) **Rideterminazione dell'indennità mensile pensionabile** (Art. 45, comma 13, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono ridefinite le misure dell'indennità mensile pensionabile da attribuire agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori dell'Arma dei Carabinieri, così come riportate nella tabella 4, in allegato "E".

Ai citati importi si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 e gli stessi hanno effetto sulla tredicesima mensilità e negli altri casi previsti dalla legge.

e) **Assegno pensionabile** [Art. 10, comma 1, lettera l), D.lgs. n. 94/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori è attribuito l'assegno pensionabile nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità, riportate nella tabella 5 in allegato "F";

f) **Indennità dirigenziale** [Art. 10, comma 1, lettera n), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai Generali di Brigata, ai Colonnelli, ai Tenenti Colonnelli e ai Maggiori (e gradi corrispondenti), in aggiunta al trattamento economico in godimento, fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle misure annue lorde, per tredici mensilità, riportate nella tabella 6 in allegato "G".

Detta indennità ha effetto sulla tredicesima mensilità e alla stessa si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998.

g) **Indennità integrativa speciale** [Art. 10, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori è attribuita l'indennità integrativa speciale nelle misure annue lorde riportate nella tabella 7 in allegato "H". Gli importi ivi indicati sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti dalla legge;

h) **Applicazione istituti vari** [Art. 10, comma 1, lettere *b), f), g), q)*, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, sono adeguate le disposizioni del C.O.M. concernenti i sottoindicati istituti economici ai fini dell'applicazione degli stessi in favore degli Ufficiali Generali e degli Ufficiali Superiori:

- scatti per invalidità di servizio (art. 1813);
- scatti demografici (art. 1814);
- assegni per il nucleo familiare (art. 1824).

3. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO DEGLI UFFICIALI PARAMETRIZZATI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

a) **Stipendi parametrali** (Art. 10, comma 6, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° ottobre 2017, per il personale militare fino al grado di Capitano (e corrispondenti) è stato innovato il sistema dei parametri stipendiali.

In particolare sono stati introdotti:

- nuovi gradi e qualifiche nei ruoli del personale non direttivo [(Luogotenente – Primo Luogotenente (e corrispondenti) – Sergente Maggiore Capo qualifica speciale (e corrispondenti) – Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale (e corrispondenti)];
- nuovi parametri stipendiali connessi con le anzianità di servizio prestato nei gradi apicali del ruolo Sergenti e corrispondenti (Sergente Maggiore Capo, e gradi corrispondenti, con quattro anni nel grado) e ruolo Volontari di Truppa in Servizio Permanente (Caporal Maggiore Capo Scelto, e gradi corrispondenti, con cinque anni nel grado);
- nuove misure di parametri stipendiali correlati al grado e all'anzianità nella qualifica o nel grado.

E' stata disposta, altresì, la soppressione dei parametri previsti nei Ruoli Sergenti (e corrispondenti) e Volontari in Servizio Permanente al raggiungimento di otto anni di servizio prestato nel grado apicale.

Nella tabella 8, in allegato "I", sono, pertanto, riportati gli stipendi parametrali, distinti per grado e qualifiche, opportunamente adeguati nelle relative misure.

Ai Sottotenenti (e gradi corrispondenti) e ai Tenenti (e gradi corrispondenti) in Ferma Prefissata, si applicano rispettivamente l'80,74% e l'88,55% dell'importo parametrale previsto per i parigrado in servizio permanente.

Al personale appartenente al ruolo dei Marescialli, dei Sergenti (e corrispondenti) e dei Volontari in Servizio Permanente, che, in virtù dei provvedimenti normativi in esame, consegue nell'arco dell'anno 2017 una promozione al grado superiore, con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2017, dalla data di promozione e fino al 30 settembre 2017, si attribuisce il parametro vigente alla relativa data di promozione (Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 185).

Resta invariata l'attribuzione del trattamento economico superiore al Maresciallo Capo (e gradi equivalenti) previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82.

Ai Maggiori e Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) con un'anzianità inferiore a tredici anni dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, limitatamente al periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale 154,00;

b) Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro ai Sergenti Maggiori Capo e gradi corrispondenti [Art. 7, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 94/2017 e art. 32, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1° ottobre 2017, il parametro stipendiale previsto per il Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) con quattro anni di anzianità nel grado è attribuito con le seguenti modalità;

- a. per il personale che riveste il grado di Sergente Maggiore (e corrispondenti) tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti);
- b. per il personale che riveste il grado di Sergente Maggiore (e corrispondenti) tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di Sergente Maggiore Capo (e corrispondenti);
- c. per il personale che riveste il grado di Sergente Maggiore (e corrispondenti) tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di Sergente Maggiore Capo (e corrispondenti);
- d. per il personale che riveste il grado di Sergente Maggiore (e corrispondenti) tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di Sergente Maggiore Capo (e corrispondenti);

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, che nell'introdurre il comma 1-bis all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto che i nuovi parametri stipendiali correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado previsti dalla nuova tabella parametrica, non possono essere attribuiti con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2017;

c) Disposizioni transitorie per l'attribuzione del parametro al Caporal Maggiore Capo Scelto, e gradi corrispondenti (Art. 11, comma 13, D.lgs. n. 94/2017 e art. 32, comma 3, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° ottobre 2017, al personale che riveste il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto (e corrispondenti) con anzianità giuridica, in detto grado, anteriore al 1° gennaio 2017, al raggiungimento del quarto anno di permanenza nel grado stesso, è attribuito il parametro stipendiale del Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti) con cinque anni nel grado, di cui alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 193/2003.

Pertanto, al Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti) con anzianità giuridica nel grado a decorrere dal 1° gennaio 2017, il nuovo parametro (117,00) è attribuito a decorrere dal quinto anno di permanenza nel grado.

Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 6, che nell'introdurre il comma 1-bis all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 maggio 2003, n. 193 ha disposto che i nuovi parametri stipendiali correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado previsti dalla nuova tabella parametrica non possono essere attribuiti con decorrenza anteriore al 1° ottobre 2017;

d) Importo aggiuntivo pensionabile (Art. 10, comma 7, D.lgs. n. 94/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, le misure mensili lorde dell'importo aggiuntivo pensionabile in favore del personale militare di cui al presente paragrafo 3, sono quelle riportate nella tabella 9 in allegato "L";

e) Assegno funzionale (Art. 10, commi 10 e 11, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli importi dell'assegno funzionale annuo lordo di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 e di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, per il

nuovo grado di Luogotenente in base agli anni di servizio è determinato come di seguito specificato.

- euro 1.829,40 al raggiungimento dei diciassette anni di servizio;
- euro 3.070,50 al raggiungimento dei ventisette anni di servizio;
- euro 3.531,03 al raggiungimento dei trentadue anni di servizio.

Ai Capitani (e gradi corrispondenti) con anzianità superiore a dieci anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, dal 1° gennaio 2018 e fino alla promozione al grado di Maggiore (e corrispondenti), è corrisposto un assegno funzionale annuo lordo pari a euro 1.707,69, cumulabile con l'importo previsto per il grado di Capitano (e corrispondenti) dalla tabella di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 52/2009 e di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 51/2009 (assegno funzionale per personale proveniente da carriere e ruoli diversi) e con gli importi dell'assegno *ad personam* di cui al successivo punto 6., lettera a) e dell'assegno di riordino di cui alla lettera b) del medesimo punto.

Gli importi suindicati hanno effetto sulla tredicesima mensilità.

Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri l'importo dell'assegno funzionale, di cui all'art. 45, comma 9 del D.lgs. n. 95/2017, pari a euro 1.850,00, è comprensivo della tredicesima mensilità;

f) **Contributo straordinario** (Art. 10, comma 17, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

Il contributo straordinario (pari a 80,00 euro mensili) introdotto, in favore del personale militare non destinatario di trattamento economico dirigenziale, dall'articolo 1, comma 972 della Legge di stabilità 2016 e prorogato dall'articolo 1, comma 364, della Legge di bilancio 2017, è corrisposto fino al 30 settembre 2017.

Alla medesima data del 30 settembre 2017, ai Volontari in Ferma Prefissata, ai ruoli dei Volontari in Servizio Permanente, dei Sergenti (e ruoli corrispondenti) e dei Marescialli e agli Ufficiali con meno di tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, è corrisposto un assegno lordo *una tantum*, pari a euro 350,00.

Sono esclusi dall'attribuzione dei predetti emolumenti gli Allievi delle scuole e degli istituti di formazione;

g) **Retribuzione giornaliera Volontari in Ferma Prefissata** [Art. 10, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 94/2017]

Con decorrenza 1° gennaio 2017, la retribuzione in favore del personale militare Volontario in Ferma Prefissata è quella riportata di seguito:

- Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno, con il grado di Soldato (e corrispondenti): 64% dell'importo giornaliero del parametro stipendiale del grado iniziale dei Volontari in Servizio Permanente;
- Volontari in Rafferma Annuale e in Ferma Prefissata Quadriennale: 74% dell'importo giornaliero del parametro stipendiale del grado iniziale dei Volontari in Servizio Permanente.

A decorrere dal 1° ottobre 2017, la predetta disposizione si applica con riferimento ai parametri vigenti a tale data.

In allegato "M" la tabella 10 riferita alla retribuzione giornaliera dei Volontari in Ferma Prefissata.

4. TRATTAMENTO ECONOMICO EVENTUALE

a) **Incentivi agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori piloti e addetti al controllo del traffico aereo** [Art. 10, comma 1, lettere h) e i), D.lgs. n. 94/2017]

Gli articoli 1815 e 1816 del C.O.M. sono riformulati nel senso che sono confermati, dal 1° gennaio 2018, gli incentivi in titolo agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori;

b) Missioni e trasferimento degli Ufficiali Generali e degli Ufficiali Superiori [Art. 10, comma 1, lettera *p*), D.lgs. n. 94/2017]

In relazione alle modifiche introdotte dai provvedimenti in esame, in applicazione dell'articolo 4, comma 98, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, il personale in titolo ha l'obbligo di fruire di strutture dell'amministrazione militare per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale e fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio;

c) Compenso per lavoro straordinario agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori [Art. 10, comma 1, lettera *r*), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]

L'articolo 1825 del C.O.M. è riformulato nel senso che sono confermati, dal 1° gennaio 2018, l'applicazione dell'orario di servizio e la corresponsione di un compenso per lavoro straordinario eccedente l'orario di servizio per tutti gli Ufficiali di grado superiore a Capitano, e corrispondenti;

d) Ulteriori istituti economici per Ufficiali Generali e Ufficiali Superiori [Art. 10, comma 1, lettera *s*), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1 D.lgs. n. 95/2017]

Con decorrenza 1° gennaio 2018, in aggiunta agli emolumenti di cui all'art. 1826 del C.O.M., agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori sono attribuiti i benefici economici di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernenti l'attribuzione dei compensi per i membri di commissione di concorsi (c.d. "gettone di presenza");

e) Estensione dei provvedimenti di concertazione agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori delle Forze Armate (Art. 11, comma 14, D.lgs. n. 94/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori le disposizioni di cui:

- all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302 per effetto del quale l'indennità di presenza festiva è elevata a euro 12,00;
- all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 e all'art. 9 del D.P.R. n. 52/2009 per effetto dei quali:
 - è elevata la percentuale spettante a titolo di indennità di campagna (art. 3, comma 1, Legge 23 marzo 1983, n. 78) dal 115% al 125%. Analogo incremento dovrà essere corrisposto al personale destinatario dell'art. 5, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 esteso al personale dirigente con Legge 5 novembre 2004, n. 263. Per effetto di tale maggiorazione, la percentuale spettante a titolo di trascinarsi (art. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, 394 e Tabella VI della Legge n. 78/1983) è modificata passando dallo 0,75% all'1,25%. Ai fini del trascinarsi la decorrenza dell'indennità di cui all'art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 163/2002, è computata:
 1. dal 1° luglio 2002 per gli Ufficiali Superiori che a tale data non erano destinatari di trattamento economico dirigenziale;
 2. dal 1° gennaio 2004 (data di estensione del predetto provvedimento di concertazione ai sensi della Legge n. 263/2004) per il personale dirigente e per gli Ufficiali Superiori con trattamento economico dirigenziale alla data del 1° luglio 2002;

3. fino alla data di attribuzione del trattamento economico dirigenziale e dal 1° gennaio 2004 nel caso di trattamento economico dirigenziale maturato tra il 1° luglio 2002 e il 1° gennaio 2004.
- . è attribuita l'indennità lorda mensile pari a € 120,00 a favore del personale in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso Reparti, Strutture di Comando e posizioni organiche di Forze Speciali individuati con apposite determinazioni del Capo di S.M.D.;
 - . è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, l'indennità per il personale in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo in servizio presso i Centri di controllo dello spazio marittimo (la percentuale spettante a titolo di trascinarsi è del 2,75%);
 - . è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo per il personale imbarcato su unità navali dipendenti dal Comando delle forze di contromisure mine (COMFORDRAG). Per effetto di tale maggiorazione, la percentuale spettante a titolo di trascinarsi è modificata, nei confronti di tale personale, passando dal 4,15% al 4,5%;
 - . compete un'indennità supplementare mensile nella misura del 20 per cento dell'indennità di impiego operativo di base al personale in possesso delle qualifiche di "acquisitore obiettivi" o di "ranger" rispettivamente in servizio presso il 185° reggimento paracadutisti e il 4° reggimento alpini paracadutisti;
 - . sono elevate le percentuali spettanti a titolo di indennità per il controllo dello spazio aereo (art. 7 della legge n. 78/1983), con riferimento al primo ed al secondo grado di abilitazione, rispettivamente, dal 135 al 155 per cento e dal 150 al 165 per cento dell'indennità di impiego operativo di base (le percentuali spettanti a titolo di trascinarsi sono: 2,75% e 3,25%). Resta, invece, invariata al 185 per cento dell'indennità operativa di base la percentuale dell'emolumento corrisposto al personale in possesso del terzo grado di abilitazione (trascinarsi al 4,25%);
 - . sono rivalutate le indennità previste per gli operatori subacquei nelle misure previste dalla tabella 2 allegata al D.P.R. n. 52/2009;
 - al D.P.R. n. 171/2007, art. 7 (trattamento di missione), art. 8 (trattamento economico di trasferimento), art. 10 (premio di disattivazione per artificieri), art. 11 (licenza ordinaria), art. 12 (licenza straordinaria e aspettativa), art. 13 (terapie salvavita), art. 14 (tutela delle lavoratrici madri), art. 15 (licenza straordinaria per congedo parentale) e art. 16 (diritto allo studio);
 - al D.P.R. n. 52/2009, art. 10 (indennità di bilinguismo), art. 11, commi 6 (rimborso pasti non consumati per motivi di servizio), 7 (rimborso pasti ultimo giorno per missioni superiori alle 24 ore), 8 (anticipo spese viaggio e pernottamento) e 9 (invio in missione con partenza e rientro dalla sede di abituale dimora), art. 14, comma 8 (recupero festività personale turnista), art. 16, comma 1 (terapie salvavita) e art. 18 (diritto alla studio);

Dal 1° gennaio 2018, agli Ufficiali Superiori l'indennità di cui all'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 52/2009 è corrisposta nella misura mensile lorda pari a euro 325,08.

Per effetto della mancata estensione al personale dirigente della disposizione di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 52/2009, l'importo del buono pasto per il personale dirigente rimane attestato a euro 4,65. Ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, destinatari del trattamento economico dirigenziale e non compresi tra i destinatari dei provvedimenti di concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del buono pasto è pari a euro 4,65 conformemente agli altri Ufficiali Superiori e Ufficiali Generali.

f) Estensione dei provvedimenti di concertazione agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori dei Carabinieri (Art. 45, comma 30, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono estese agli Ufficiali Generali e agli Ufficiali Superiori dell'Arma dei Carabinieri le disposizioni di cui:

- al Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, art. 49 (indennità di ordine pubblico) e art. 50 (indennità speciale di impiego giornaliera - nella misura stabilita per gli omologhi gradi degli Ufficiali delle Forze armate);
- al Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, art. 13 (indennità di presenza festiva);
- al Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, art. 24 (trattamento di missione), art. 25 (trattamento economico di trasferimento), art. 26 (indennità per servizi esterni), art. 28 (orario di lavoro), art. 29 (licenza ordinaria), art. 30 (licenze straordinarie e aspettative), art. 31 (terapie salvavita), art. 32 (tutela delle lavoratrici madri), art. 33 (licenza straordinaria per congedo parentale), art. 34 (diritto allo studio), art. 35 (tutela legale);
- al D.P.R. n. 51/2009, art. 32 (indennità incursori), art. 33 (operatori subacquei), art. 34 (indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e altre indennità), art. 35 (indennità di bilinguismo), art. 36 (trattamento di missione), art. 37 (trattamento economico di trasferimento), art. 38 (orario di lavoro), art. 39 (licenze straordinarie e aspettative), art. 40 (terapie salvavita), art. 41 (tutela delle lavoratrici madri), art. 42 (diritto allo studio), art. 43 (asili nido), art. 44 (tutela legale);

Per effetto della mancata estensione al personale dirigente della disposizione di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 51/2009, l'importo del buono pasto per il personale dirigente rimane attestato a euro 4,65. Ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti, destinatari del trattamento economico dirigenziale e non compresi tra i destinatari dei provvedimenti di concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del buono pasto è pari a euro 4,65 conformemente agli altri Ufficiali Superiori e Ufficiali Generali.

g) **Compensi per lavoro straordinario per gradi e qualifiche apicali dei Sottufficiali e dei Graduati in possesso di determinati requisiti di anzianità** (Art. 10, comma 8, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

Con decorrenza 1° ottobre 2017, i compensi per il lavoro straordinario in favore delle qualifiche apicali dei Sottufficiali e dei Graduati sono riportati nella tabella seguente (misure orarie lorde):

Grado/Qualifica	Feriale diurno	Feriale notturno o festivo diurno	Festivo notturno
Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti) con 5 anni nel grado	11,59	13,10	15,11
Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) con 4 anni nel grado	12,59	14,23	16,42
Primo Luogotenente (e qualifiche corrispondenti)	14,83	16,76	19,35

h) **Compensi per lavoro straordinario per Capitani, Maggiori e Tenenti Colonnelli, e gradi corrispondenti con meno di diciotto anni dalla nomina ad Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante – disposizione transitoria** (Art. 10, comma 9, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale che, alla predetta data, ha maturato un'anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina ad Ufficiale o della qualifica di Aspirante e riveste il grado di Capitano, di Maggiore e di Tenente Colonnello, e corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina ad Ufficiale

o della qualifica di Aspirante, il compenso per lavoro straordinario continua a essere determinato nelle seguenti misure orarie lorde:

Grado	Feriale diurno	Feriale notturno o festivo diurno	Festivo notturno
Capitano, Maggiore e Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con più tredici anni dalla nomina ad Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante al 1° gennaio 2018	24,20	27,35	31,56

i) **Nuove misure trattamento delle indennità di impiego operativo di base** (Art. 10, comma 12, D.lgs. n. 94/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il personale che riveste i gradi di Sottotenente, Luogotenente, Primo Maresciallo, Maresciallo Ordinario e Maresciallo (e corrispondenti), le indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 9, comma 3, del D.P.R. n. 52/2009, sono stabilite (in relazione alle anzianità di servizio prestato) nelle misure indicate nel prospetto sottostante:

Grado/Qualifica	Anzianità	Misura Mensile Lorda
Sottotenente (e gradi corrispondenti)	15	258,23
Luogotenente / Primo Luogotenente (e qualifiche corrispondenti)	//	343,44
Maresciallo Ordinario / Maresciallo (e gradi corrispondenti)	25	299,55

j) **Indennità e compensi per il grado di Luogotenente** (Art. 10, commi 13, 14 e 15, D.lgs. n. 94/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2017, per il personale che riveste il grado di Luogotenente le indennità e i compensi di seguito riportati sono stabiliti nelle misure indicate nel prospetto sottostante:

Indennità di impiego operativo di base – misura mensile lorda (art. 9, comma 3, D.P.R. n. 52/2009)	343,44
Indennità di impiego operativo aggiuntiva presso stabilimenti militari di pena – misura mensile lorda (art. 9, comma 12, D.P.R. n. 52/2009)	308,84
Compenso forfettario di guardia – importo giornaliero lordo (art. 13, comma 2, D.P.R. n. 52/2009)	46,00
Compenso forfettario di impiego – importo giornaliero lordo (dal lunedì al venerdì) (art. 9, comma 3, D.P.R. n. 171/2007)	72,00
Compenso forfettario di impiego – importo giornaliero lordo (sabato e domenica) (art. 9, comma 3, D.P.R. n. 171/2007)	143,00

5. **ABROGAZIONE E MODIFICA DI NORME**

a) **Inquadramento stipendiale** (Art. 10, comma 3, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è sostituito l'articolo 4, comma 3, del Decreto-Legge n. 681/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 869/1982.

Nella nuova formulazione esso prevede che agli Ufficiali promossi al grado di Maggiore (e corrispondenti), o grado superiore, ovvero che maturino le previste anzianità di servizio dal

conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, si applicano le modalità di determinazione e attribuzione stipendiale di cui all'articolo 1811 del C.O.M..

- b) **Principio di omnicomprensività** [Art. 10, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

L'articolo 1810 del C.O.M. è modificato nel senso che sono estese ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) le medesime disposizioni già previste per i Colonnelli e i Generali (e gradi corrispondenti)

- c) **Adeguamento retributivo** (Art. 10, comma 4, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 24 della Legge n. 448/1998 è modificato nel senso che ai Maggiori e ai Tenenti Colonnelli (e gradi corrispondenti) sono applicati i meccanismi di adeguamento retributivo contemplati dalla norma stessa nei riguardi dei Colonnelli e dei Generali (e gradi corrispondenti);

- d) **Omogeneizzazione stipendiale** [Art. 10, comma 1, lettera v), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 1802 del C.O.M. è abrogato e, pertanto, da detta data, viene meno l'istituto della "omogeneizzazione stipendiale";

- e) **Parziale omogeneizzazione stipendiale** (Art. 10, comma 5, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della Legge 8 agosto 1990, n. 231 sono modificati.

Nella nuova formulazione gli Ufficiali Superiori sono esclusi dai destinatari degli emolumenti regolati dalle citate disposizioni;

- f) **Assegno di valorizzazione dirigenziale** (Art. 10, comma 16, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° gennaio 2018, è soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come determinato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

6. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

- a) **Assegno ad personam** (art. 11, comma 6, punti 1 e 2, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, commi 5 e 6, D.lgs. n. 95/2017)

Al personale militare che, in virtù dei decreti legislativi in esame, percepisce un trattamento economico fisso e continuativo inferiore rispetto a quello precedentemente in godimento, è attribuito un assegno *ad personam*.

Esso:

- è riassorbibile con i successivi incrementi economici della medesima componente fissa e continuativa;
- non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 52/2009 e di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 51/2009;
- è cumulabile con l'assegno funzionale di cui al paragrafo 3, lettera e) della presente circolare;
- ha effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto e negli altri casi previsti dalla legge.

L'insieme delle voci che costituiscono il trattamento economico fisso e continuativo ai fini dell'emolumento in titolo è costituito, a seconda dei ruoli di appartenenza, da:

- stipendio (incluso elemento provvisorio della retribuzione);
- indennità integrativa speciale;
- assegno pensionabile;
- importo aggiuntivo pensionabile;
- assegno funzionale;
- indennità di impiego operativo di base;
- indennità dirigenziale;
- assegno di valorizzazione dirigenziale;
- indennità perequativa;
- indennità mensile pensionabile;

b) **Assegno di riordino** (Art. 11, comma 6, punti 3, 4 e 5, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, commi 7 e 8, D.lgs. n. 95/2017)

Agli Ufficiali fino al grado di Capitano (e corrispondenti), in servizio alla data del 1° gennaio 2018, e che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino, di importo lordo mensile pari a euro 650,00 per 13 mensilità, a decorrere dal compimento del tredicesimo anno di servizio dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante, fino al conseguimento del grado di Maggiore (e corrispondenti).

Tale importo non è cumulabile con l'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 52/2009 e di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 51/2009.

Per gli Ufficiali fino al grado di Capitano (e corrispondenti) in servizio alla data del 1° gennaio 2018, e che non abbiano maturato a tale data un'anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, è corrisposto un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi dal compimento del quindicesimo anno dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante fino alla promozione al grado di Maggiore (e corrispondenti).

I due emolumenti sono cumulabili e sono, altresì, cumulabili con l'importo previsto dall'articolo 10, comma 11 e di cui all'art. 45 comma 9 dei provvedimenti in esame ed hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto e negli altri casi previsti dalla legge;

c) **Indennità di impiego operativo per il personale Ufficiale fino al grado di Capitano in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e calcolo delle maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari** (Art. 11, comma 6, D.lgs. n. 94/2017)

Agli Ufficiali fino al grado di Capitano e corrispondenti che alla data del 31 dicembre 2017 abbiano maturato un'anzianità pari o superiore a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'indennità di impiego operativo di base viene mantenuta nella misura in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento e su tale misura sono calcolate le maggiorazioni relative alle indennità fondamentali e supplementari dovute in funzione dell'impiego.

Agli Ufficiali che alla data del 1° gennaio 2018 non abbiano maturato un'anzianità pari a quindici anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante, le maggiorazioni dell'indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, a decorrere dal compimento del quindicesimo anno dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante e fino al raggiungimento del grado di Maggiore e corrispondenti, sono calcolate sull'indennità di impiego operativo di base di euro 550,02.

Le indennità operative fondamentali di cui agli articoli 3 (campagna), 4 (imbarco), 5 (aeronavigazione), 6 (volo) e 7 (controllo spazio aereo) della Legge n. 78/1983 e all'articolo 4 del D.P.R. 10 maggio 1996, n. 360 (Supercampagna) calcolate sull'indennità di base di cui sopra assorbono l'assegno di riordino di cui alla precedente lettera b), 3° capoverso (euro 180,00).

In allegato "N" sono riportati alcuni esempi relativi all'applicazione delle suddette disposizioni;

d) Determinazione stipendiale per gli Ufficiali a nomina diretta al grado di Tenente, e corrispondenti (Art. 11, comma 6, D.lgs. n. 94/2017)

Agli Ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente dell'Esercito Italiano, della Marina Militare, ivi compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell'Aeronautica Militare per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di Tenente (e corrispondenti) che al 1° gennaio 2018 rivestono i gradi di Maggiore, Tenente Colonnello e Colonnello (e corrispondenti) la determinazione dello stipendio è effettuata al raggiungimento del ventitreesimo anno dalla nomina diretta a Tenente (e gradi corrispondenti);

e) Reinquadramento degli Ufficiali Generali e degli Ufficiali Superiori (Art. 11, comma 7, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

Nella fase di prima applicazione dei provvedimenti in argomento, gli Ufficiali Generali e gli Ufficiali Superiori, alla data del 1° gennaio 2018, sono reinquadrati nelle nuove posizioni economiche, considerando – ai fini del rapporto differenziale di cui al precedente punto 2, lettera a), terzo capoverso – gli anni di servizio militare effettivamente prestato, nonché ogni altro periodo giuridicamente computabile, per norma, ai fini stipendiali, con esclusione dei periodi di cui all'articolo 858 del C.O.M. (detrazioni di anzianità) e di quelli riferiti ad aspettative per motivi di studio nei casi previsti dalla legge vigente;

f) Assegno una tantum per i gradi apicali del Ruolo Volontari in Servizio Permanente, del Ruolo Sergenti (e corrispondenti) e del Ruolo Marescialli (Art. 11, comma 8, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 3, D.lgs. n. 95/2017)

Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1° gennaio 2017 il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto, Sergente Maggiore Capo e Primo Maresciallo con qualifica di Luogotenente e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nel grado e qualifica, un assegno lordo *una tantum* negli importi di seguito stabiliti:

- Caporal Maggiore Capo Scelto e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nel grado: euro 800,00;
- Caporal Maggiore Capo Scelto e gradi corrispondenti con almeno 12 anni di anzianità nel grado: euro 1.000,00;
- Sergente Maggiore capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nel grado: euro 1.200,00;
- Primo Maresciallo con qualifica di Luogotenente, con almeno 4 anni di anzianità nella qualifica: euro 1.300,00.
- Primo Maresciallo con qualifica di Luogotenente, con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica: euro 1.500,00.

7. ULTERIORI INTERVENTI PER I REDDITI IMPONIBILI INFERIORI A EURO 28.000,00 (art. 45, comma 2, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dall'anno 2018, al personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000,00 euro,

è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative sono individuate annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, in ragione del numero dei destinatari. La predetta riduzione è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. **DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROMOZIONI A TITOLO ONORIFICO**

La promozione attribuita a mero titolo onorifico, contenuta nell'art. 1084-bis del C.O.M., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera l), non produce alcun effetto sul trattamento economico spettante, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario, in caso di richiamo in servizio. In tale evenienza, saranno corrisposti gli emolumenti previsti per il grado precedentemente rivestito.

9. **DISPOSIZIONI CONCLUSIVE**

In relazione a quanto precede, invito gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare, ivi compreso quello collocato in aspettativa per riduzione di quadri, per le rispettive operazioni di adeguamento dei trattamenti economici al personale interessato nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla mensilità di ottobre 2017 per il personale inquadrato nei parametri e di gennaio 2018 per gli Ufficiali Superiori e gli Ufficiali Generali.

La corresponsione degli emolumenti in argomento va, comunque, disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli atti di attribuzione delle competenze in questione saranno formalizzati successivamente.

IL DIRETTORE GENERALE
Gen. C.A. Paolo GEROMETTA

TABELLA 1

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI

STIPENDI INIZIALI

DAL 1° GENNAIO 2018

[Art. 10, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO
Generale (e gradi corrispondenti)	53.906,05
Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti)	48.381,53
Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	39.587,41
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	33.837,38
Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	33.837,38
Colonnello (e gradi corrispondenti)	26.100,00
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	33.837,38
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 18 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	26.100,00
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	23.290,00
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	19.040,00
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	33.837,38
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	23.290,00
Maggiore (e gradi corrispondenti)	17.050,00

TABELLA 2

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI

NUMERO DI ANNI DA DETRARRE DAGLI ANNI DI SERVIZIO COMPUTABILI AI FINI
DELLA DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO[Art. 10, comma 1, lettera *d*), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	ESERCITO ITALIANO, MARINA MILITARE (comprese le Capitanerie di Porto)	AERONAUTICA MILITARE
Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti)	28	26
Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	26	25
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	24	24
Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	24	24
Colonnello (e gradi corrispondenti)	19	19
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	24	24
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	19	19
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	24	24
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	15	15

TABELLA 3

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE

DAL 1° GENNAIO 2018

[(Art. 10, comma 1, lettera o), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO ANNUO LORDO
Generale, Generale di Corpo d' Armata, Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	685,65	8.227,80
Generale di Brigata e gradi corrispondenti	640,44	7.685,28
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a Ufficiale o della qualifica di Aspirante	640,44	7.685,28
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore (e gradi corrispondenti) con più di 25 anni di servizio complessivamente prestato	595,23	7.142,76
Colonnello, Tenente Colonnello e Maggiore (e gradi corrispondenti) con più di 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a Uffi- ciale o della qualifica di Aspirante	550,02	6.600,24
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	371,85	4.462,20
Maggiore (e gradi corrispondenti)	343,44	4.121,28

TABELLA 4

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI
ARMA DEI CARABINIERI

INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE
DAL 1° GENNAIO 2018
(Art. 45, comma 13, D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO ANNUO LORDO
Generale, Generale di Corpo d' Armata	1.322,05	15.864,60
Generale di Divisione	1.267,52	15.210,24
Generale di Brigata	1.164,95	13.979,40
Colonnello con 23 di servizio dalla nomina a Ufficiale	1.164,95	13.979,40
Colonnello	1.002,19	12.026,28
Tenente Colonnello con 23 di servizio dalla nomina a Ufficiale	1.164,95	13.979,40
Tenente Colonnello	1.002,19	12.026,28
Maggiore con 23 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale	1.164,95	13.979,40
Maggiore con 13 anni di servizio dalla nomina a Ufficiale	1.002,19	12.026,28
Maggiore	822,27	9.867,24

TABELLA 5

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI DELL'E.I., DELL'A.M. E DELLA M.M.
(COMPRESSE LE CAPITANERIE DI PORTO)

ASSEGNO PENSIONABILE
DAL 1° GENNAIO 2018
[Art. 10, comma 1, lettera l), D.lgs. n. 94/2017]

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO (per tredici mensilità)
Generale (e gradi corrispondenti)	345,94
Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti)	345,94
Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	293,93
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	259,26
Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	259,26
Colonnello (e gradi corrispondenti)	211,36
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	259,26
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 18 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	211,36
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	211,36
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	199,81
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	259,26
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	211,36
Maggiore (e gradi corrispondenti)	199,81

TABELLA 6

INDENNITA' DIRIGENZIALE

DAL 1° GENNAIO 2018

[Art. 10, comma 1, lettera *n*), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO (per tredici mensilità)
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	21.658,21
Colonnello (e gradi corrispondenti)	13.214,75
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	3.004,84
Maggiore (e gradi corrispondenti)	2.872,69

TABELLA 7

UFFICIALI GENERALI E UFFICIALI SUPERIORI

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE

DAL 1° GENNAIO 2018

[Art. 10, comma 1, lettera c), D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

GRADO	IMPORTO ANNUO LORDO
Generale (e gradi corrispondenti)	12.412,36
Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti)	12.022,44
Generale di Divisione (e gradi corrispondenti)	11.402,88
Generale di Brigata (e gradi corrispondenti)	10.997,76
Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	10.997,76
Colonnello (e gradi corrispondenti)	10.439,64
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	10.997,76
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	10.439,64
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	9.145,00
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 23 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	10.997,76
Maggiore (e gradi corrispondenti) con 13 anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante	10.439,64
Maggiore (e gradi corrispondenti)	9.145,00

TABELLA 8
MILITARI FINO AL GRADO DI CAPITANO (E CORRISPONDENTI)

STIPENDI PARAMETRALI
DAL 1° OTTOBRE 2017

(Art. 10, comma 6, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

GRADO	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRO	IMPORTO ANNUO LORDO
Capitano (e gradi corrispondenti)	150,50	172,70	25.991,35
Tenente (e gradi corrispondenti)	148,00		25.559,60
Sottotenente (e gradi corrispondenti)	136,75		23.616,73
Tenente in ferma prefissata (e gradi corrispondenti)	148,00 (88,55%)		22.633,03
Sottotenente in ferma prefissata (e gradi corrispondenti)	136,75 (80,74%)		19.068,14
Primo luogotenente (e qualifiche corrispondenti)	148,00		25.559,60
Luogotenente	143,50		24.782,45
Primo Maresciallo con 8 anni nel grado	140,00		24.178,00
Primo Maresciallo	137,50		23.746,25
Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti)	133,50		23.055,45
Maresciallo Ordinario (e gradi corrispondenti)	131,00		22.623,70
Maresciallo (e gradi corrispondenti)	124,75		21.544,33

segue TABELLA 8

MILITARI FINO AL GRADO DI CAPITANO (E CORRISPONDENTI)

STIPENDI PARAMETRALI
DAL 1° OTTOBRE 2017

(Art. 10, comma 6, D.lgs. n. 94/2017 e art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

GRADO	PARAMETRO	PUNTO PARAMETRO	IMPORTO ANNUO LORDO
Sergente Maggiore Capo qualifica speciale (e gradi corrispondenti)	131,00	172,70	22.623,70
Sergente Maggiore Capo con 4 anni nel grado (e gradi corrispondenti)	125,75		21.717,03
Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti)	124,25		21.457,98
Sergente Maggiore (e gradi corrispondenti)	121,50		20.983,05
Sergente (e corrispondenti)	116,75		20.162,73
Caporal Maggiore Capo Scelto qualifica speciale (e gradi corrispondenti)	121,50		20.983,05
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado (e gradi corrispondenti)	117,00		20.205,90
Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti)	116,50		20.119,55
Caporal Maggiore Capo (e gradi corrispondenti)	112,00		19.342,40
Caporal Maggiore Scelto (e gradi corrispondenti)	108,50		18.737,95
1° Caporal Maggiore (e gradi corrispondenti)	105,25		18.176,68

TABELLA 9

MILITARI FINO AL GRADO DI CAPITANO (E CORRISPONDENTI)

 IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
 (Art. 10, comma 7, D.lgs. n. 94/2017)

Dal 1° gennaio 2017

GRADO	IMPORTO MENSILE LORDO (per tredici mensilità)
Capitano (e gradi corrispondenti)	270,03
Tenente (e gradi corrispondenti)	267,67
Sottotenente (e gradi corrispondenti)	258,54
Primo Luogotenente (e qualifiche corrispondenti)	273,53
Luogotenente	273,53
Primo Maresciallo	264,23
Maresciallo Capo (e gradi corrispondenti)	257,90
Maresciallo Ordinario (e gradi corrispondenti)	253,28
Maresciallo (e gradi corrispondenti)	248,92
Sergente Maggiore Capo con qualifica speciale (e gradi corrispondenti)	252,35
Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti) con 4 anni nel grado	252,35
Sergente Maggiore Capo (e gradi corrispondenti)	252,35
Sergente Maggiore (e gradi corrispondenti)	246,93
Sergente (e gradi corrispondenti)	243,18
Caporal Maggiore Capo Scelto con qualifica speciale (e gradi corrispondenti)	244,46
Caporal Maggiore Capo Scelto con 5 anni nel grado (e gradi corrispondenti)	244,46
Caporal Maggiore Capo Scelto (e gradi corrispondenti)	244,46
Caporal Maggiore Capo (e gradi corrispondenti)	243,18
Caporal Maggiore Scelto (e gradi corrispondenti)	242,38
1° Caporal maggiore (e gradi corrispondenti)	241,24

TABELLA 10
VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA

PAGHE GIORNALIERE
[Art. 10, comma 1, lettera a), D.lgs. n. 94/2017]

Dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017

GRADO	IMPORTO GIORNALIERO NETTO (Imponibile IRPEF)	IMPORTO GIORNALIERO LORDIZZATO (Imponibile INPDAP)*
Volontari in ferma prefissata annuale	31,09 (64% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)	34,08 (64% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)
Volontari in ferma prefissata raffermati e in ferma quadriennale	35,94 (74% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)	39,41 (74% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)

Dal 1° ottobre 2017

GRADO	IMPORTO GIORNALIERO NETTO (Imponibile IRPEF)	IMPORTO GIORNALIERO LORDIZZATO (Imponibile INPDAP)*
Volontari in ferma prefissata annuale	32,31 (64% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)	35,43 (64% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)
Volontari in ferma prefissata raffermati e in ferma quadriennale	37,36 (74% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)	40,97 (74% importo giornaliero parametro Primo Caporal Maggiore – e gradi corrispondenti)

* Imponibile ottenuto aumentando la misura netta di una percentuale fissa pari al 9,635% in base alla Legge 27 dicembre 1996, n. 296 – art. 1, comma 769 (finanziaria 2007)

VOLONTARI IN FERMA PREFISSATA QUADRIENNALE IN RAFFERMA BIENNALE

IMPORTI ANNUI LORDI
Dal 1° ottobre 2017
(Art. 10, comma 6)

GRADO	STIPENDIO (parametro 105,25)	IMPORTO AGGIUNTIVO PENSIONABILE
Primo Caporal Maggiore (e corrispondenti)	18.176,68	2.894,88

Esempio applicazione della disposizione di cui all'art. 11 comma del D.lgs. n. 94/2017

Attribuzione indennità di impiego operativo agli Ufficiali di grado inferiore a Maggiore (e gradi corrispondenti) con più di 15 anni di servizio dalla nomina ad Ufficiale o dal conseguimento della qualifica di Aspirante

Esempio 1

Capitano con +15 dalla nomina ad ufficiale al 31/12/2017 impiegato presso Reparto di "Supercampagna"

DESCRIZIONE	MISURA TABELLARE	CALCOLO MAGGIORAZIONI	IMPORTI IN BUSTA PAGA
Indennità operativa di base per il grado rivestito	Mantiene operativa in godimento	0,00	0,00
Indennità operativa per il calcolo delle maggiorazioni	550,02	=550,02 x 150%	825,03
Assegno personale di rioridino Capitano con +15 anni dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante	Non previsto	0,00	0,00
TOTALE			825,03

Esempio 2

Capitano con +15 dalla nomina ad Ufficiale successivamente al 01/01/2018 impiegato presso Reparto di "Supercampagna"

DESCRIZIONE	MISURA TABELLARE	CALCOLO MAGGIORAZIONI	IMPORTI IN BUSTA PAGA
Indennità operativa di base per il grado rivestito	333,11	0,00	0,00
Indennità operativa per il calcolo delle maggiorazioni	550,02	=550,02 x 150%	825,03
Assegno personale di rioridino Capitano con +15 anni dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante	180,00	0,00	0,00
TOTALE			825,03

Esempio 3

Capitano con +15 dalla nomina ad Ufficiale successivamente al 01/01/2018 destinatario di trascinamento nella misura pari al 35%

DESCRIZIONE	MISURA TABELLARE	CALCOLO MAGGIORAZIONI	IMPORTI IN BUSTA PAGA
Indennità operativa di base per il grado rivestito	333,11	0,00	333,11
Indennità operativa per il calcolo delle maggiorazioni	550,02	=550,02 x 35%	192,51
Assegno personale di rioridino Capitano con +15 anni dalla nomina a Ufficiale o dalla qualifica di Aspirante	180,00	0,00	180,00
TOTALE			705,62